



COMUNE DI CALCI

INDIVIDUAZIONE REQUISITI E MODALITÀ PER PRESENTARE DOMANDA PER LA CREAZIONE DI UNO O PIÙ UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DA UBICARSI VILLE STORICHE O ALTRE DIMORE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, i matrimoni devono essere celebrati pubblicamente nella Casa Comunale;

L'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, recante il Nuovo regolamento dello Stato Civile, dopo aver *stabilito che ogni Comune ha un Ufficio di Stato Civile, disciplina la possibilità che la Giunta Comunale disponga, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;*

La circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla celebrazione dei matrimoni civili in luogo diverso dalla Casa Comunale;

Che con circolare del Ministero dell'interno del 28.02.2014 e' stato precisato e ribadito, confortati dal parere del Consiglio di stato, che i requisiti di esclusività e continuità della destinazione sussistono anche nell'ipotesi che il matrimonio sia celebrato presso siti con destinazione turistica e siano aperti al pubblico purché la destinazione sia frazionata nel tempo e in caso di destinazione frazionata nello spazio tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale;

Che il Comune di Calci intende celebrare i matrimoni civili non solo nei locali del Palazzo Comunale, ma anche in altri siti di importanza storico- turistica e ambientale del territorio, per contribuire ad una maggiore valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico – artistico e paesaggistico della zona;

che, al fine di procedere alla celebrazione di matrimoni validi, in sedi diverse dal Palazzo Comunale, è necessario, in primo luogo che il Comune disponga, con carattere di ragionevole temporalità, dei locali dove istituire, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, uffici distaccati di Stato Civile;

Che è intenzione di questa Amministrazione comunale istituire, per i motivi premessi, uno o più separati Uffici di Stato Civile, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, esclusivamente adibiti alla funzione di celebrazione di matrimoni civili, ubicati in ville storiche o dimore, che si trovino all'interno del territorio comunale .

I soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, aventi la disponibilità giuridica di immobili atti all'uso di cui sopra, che fossero interessati a farvi costituire un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni, a far pervenire al Comune di Calci apposita domanda con le modalità di seguito indicate:

1) modalità di presentazione delle domande: le domande, unitamente alla documentazione che si richiede in allegato, dovranno pervenire a questa amministrazione, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email: protocollo@pec.comune.calci.pi.it oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo in Piazza Garibaldi 1– 56011 CALCI durante gli orari di apertura al pubblico;

2) Documentazione a corredo delle domande: le domande dovranno contenere la seguente documentazione:

- 1.istanza in bollo, debitamente compilata, secondo il modello allegato, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti morali del soggetto richiedente e dei requisiti inerenti l'immobile, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore;
- 2.relazione tecnica dalla quale risulti il valore storico, artistico e turistico ambientale

dell'immobile: *tipo: "notevole interesse pubblico del luogo, per la bellezza, ed il magnifico paesaggio, un quadro naturale di eccezionale importanza che formano inoltre un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, ricco di punti di vista accessibili al pubblico....."*;

3. planimetria dettagliata relativa al locale messo a disposizione per la celebrazione dei matrimoni, ove deve essere garantito il libero accesso al pubblico nei giorni di utilizzo;
4. dichiarazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti: la conformità urbanistica della struttura in cui si trovano i locali messi a disposizione per le celebrazioni; la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio;
5. dichiarazione con cui il proprietario si obbliga, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere una convenzione che disciplini le modalità per l'utilizzo dei locali da adibirsi ad Ufficio separato di Stato Civile;

3) requisiti dei richiedenti: possono presentare domanda persone fisiche o giuridiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non avere sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c. p. p per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio. L'esclusione ed il divieto operano se riferiti: alla persona fisica richiedente, in caso si persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011. L'esclusione ed il divieto operano se riferiti: alla persona fisica richiedente, in caso si persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;

Idoneo titolo giuridico sull'immobile. Il titolo può consistere nella proprietà o nella titolarità di altro diritto reale. Possono presentare domanda anche soggetti non titolari di un diritto reale sull'immobile, purché ne abbiano la disponibilità giuridica in virtù di un contratto (ad es. comodato, locazione ecc.), dal quale risulti espressamente la facoltà per il richiedente di concedere in comodato i locali per adibirli all'uso di cui al presente avviso; Possesso del titolo giuridico di cui sopra per l'intera durata della convenzione;

I requisiti possono essere provati in fase di domanda mediante dichiarazione in conformità al disposto del DPR 445/2000, salvo obbligo di produrre idonea documentazione comprovante, in sede di controllo.

4) Requisiti inerenti l'immobile: possono essere messi a disposizione immobili che abbiano i seguenti requisiti:

- ubicazione nel territorio di Calci;
- conformità urbanistica della struttura in cui di trovano i locali messi a disposizione per le celebrazioni;
- conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica ed antincendio;
- struttura in grado di garantire la stabilità dai carichi accidentali costituiti da affollamento di persone nella misura di 400 kg/mq (folla compatta);
- destinazione d'uso urbanistico compatibile con l'oggetto della domanda ;

I requisiti possono essere provati in fase di domanda mediante dichiarazione in conformità al disposto del DPR 445/2000, salvo obbligo di produrre idonea documentazione comprovante, in sede di controllo.

5) Procedura: Le domande, pervenute saranno valutate sotto il profilo della loro ammissibilità, dal competente ufficio del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino che richiederà, dove necessario, il parere degli Uffici Tecnici comunali.

6) Durata: L'eventuale istituzione dell'Ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione dei matrimoni avrà durata di anni tre, a partire dalla stipula della convenzione .

7) Obblighi del richiedente:

Garantire il libero accesso dei cittadini alla sala ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni;

garantire l'uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) necessari per le celebrazioni dei matrimoni;

garantire nelle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni la presenza delle bandiere della Repubblica Italiana e della Comunità Europea;

effettuare la manutenzione dell'immobile a propria cura e spese;

garantire la disponibilità dell'immobile, per tutta la durata della convenzione per la celebrazione dei matrimoni, fissati dall'Ufficio di Stato Civile, che provvederà a comunicare le date di utilizzo preavviso minimo di 7 giorni.

Qualora il titolare dell'immobile sia contattato direttamente, sarà sua cura indirizzare i privati interessati alla celebrazione all'Ufficio di Stato Civile, poiché la fissazione delle date dei matrimoni è prerogativa esclusiva di quest'ultimo.

Le tariffe per l'utilizzo della dimora e per i servizi aggiuntivi sono liberamente determinate dalla proprietà;

8) Obblighi del Comune:

Utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia ed al solo scopo della celebrazione dei matrimoni;

Alla scadenza del termine convenuto, restituire il bene nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d'uso

9) Gratuità della convenzione: Il Comune non corrisponderà alcun prezzo per l'uso dei locali in oggetto, intendendosi interamente gratuito. La tariffa dovuta al Comune dai fruitori sarà introitata direttamente dal Comune e sarà autonomamente stabilita dall'Ente;

10) CONTATTI: Ufficio servizi demografici – Telefono 050939531- o email: servizi_demografici@omune.calci.pi.it

11) TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Calci , nella persona del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa rinvio al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;.

13) CONTROVERSIE: impugnazione nei termini di legge presso il T.A.R. Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.